**Pubblicazione immagini FNTS.**

Preliminarmente risulta necessario sottolineare che, sebbene in termini generali è sempre preferibile l’autorizzazione dell’interessato per la pubblicazione di immagini e video su internet e/o sui *social networks,* il consenso del soggetto ripreso non è sempre necessario.

In occasione degli eventi organizzati da Forum Nazionale del Terzo Settore il partecipante può ragionevolmente attendersi che verranno scattate delle fotografie o riprodotti dei video durante gli eventi, necessarie al perseguimento del legittimo interesse dell’organizzatore di promuovere le sue attività sui propri canali social, derivandone, perciò, la legittimità al trattamento secondo una base giuridica diversa dal consenso dell’interessato.

A tal proposito occorre far presente che proprio ai sensi del Considerando n. 47 del GDPR “*l’esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine”,* a condizione che gli interessi del titolare (in questo caso FNTS) non prevalgano sui diritti dei partecipati.

Tale impostazione può ritenersi senz’altro valida per gli incontri periodici dove, peraltro, si ritrovino ad essere coinvolte realtà su scala nazionale, derivandone, perciò, la possibile legittimità al trattamento secondo una base giuridica diversa dal consenso dell’interessato.

Al fianco della normativa in materia di protezione dei dati personali, occorre poi tener presente anche le disposizioni concernenti il Diritto d’Autore di cui alla L. n. 633/1941 al fine della individuazione del perimetro legale per la pubblicazione di immagini e video raffiguranti persone fisiche.

Specifico riferimento è agli articoli 96 e 97 della Legge appena richiamata. Infatti, ancorché il primo preveda la regola generale secondo la quale il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, il secondo degli articoli citati costituisce una clausola di riserva che individua gli ambiti nei quali la riproduzione di immagini è consentita senza il consenso dell’interessato.

In particolare, ai sensi dell’art. 97 della L. n. 633/1941, “*Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico*”.

Va da sé che, con riferimento alla funzione di rappresentanza che il Forum Nazionale del Terzo Settore esercita sul territorio nazionale e al principio di sussidiarietà orizzontale che trova massima attuazione proprio nei rapporti tra gli enti del terzo settore e le pubbliche amministrazioni, così come disciplinati all’art. 55 del Codice del terzo settore (così Corte Costituzionale n. 131/2020), gli eventi di cui lo stesso si fa promotore possono ragionevolmente essere ricompresi nella categoria di interesse pubblico giuridicamente inteso.

In altre parole, dunque, la pubblicazione sui canali comunicativi di immagini e videoriprese di eventi di rilevanza nazionale, ove peraltro non è infrequente il coinvolgimento delle Istituzioni, non pongono problematiche in ordine alla diffusione di immagini che raffigurino l’insieme dei partecipanti e/o i relatori senza la raccolta dei loro consensi per la pubblicazione.

Tuttavia, non sembra potersi dire lo stesso per gli eventi strettamente formativi e per quelle riprese dove sia ben più agile l’identificazione delle persone fisiche, poichè raffiguranti i singoli partecipanti.

A tal proposito si ritiene opportuno offrire delle indicazioni operative generali valevoli per ciascun evento, sia esso formativo che istituzionale:

* Pubblicare sui canali comunicativi immagini e video che raffigurino solo immagini di contesto degli eventi, tali da rendere difficoltosa l’individuazione ed il riconoscimento dei singoli partecipanti;
* Sottoporre la liberatoria e la relativa informativa, qualora l’intenzione sia quella di riprendere singolarmente i partecipanti agli eventi o piccoli gruppi di essi (a titolo meramente esemplificativo vi rientrano: le interviste per e post evento e le schermate dei discenti durante la formazione a distanza).